

N. 1791-391-714-770-826-1206-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO -
COMMERCIO ESTERO)

(Relatore: **RIGHI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 maggio 1984 (Stampati nn. 21, 48, 213, 446)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

POLLIDORO, MARGHERI, PETRARA, BAIARDI, BONAZZI, CONSOLI, DE SABBATA, FELICETTI, MIANA, POLLASTRELLI, URBANI, VOLPONI (n. 21); JERVOLINO RUSSO, LOMBARDI, TRIGLIA, FONTANA, BOMPIANI, FIMOGNARI, SAPORITO, D'AGOSTINI, NEPI, MANCINO, BOMBARDIERI, PACINI, MARTINI (n. 48); SCEVAROLLI, FABBRI, SPANO ROBERTO, SELLITTI, BUFFONI, CIMINO, CASTIGLIONE, DELLA BRIOTTA, FRASCA, ORCIARI, SPANO OTTAVIO, VELLA, BOZZELLO VEROLE, CASSOLA, COVATTA, DE CATALDO, DE MARTINO, DI NICOLA, FINOCCHIARO, GARIBALDI, GIUGNI, GRECO, MARINUCCI MARIANI, MASCADRI, MONSELLATO, MURATORE, NOVELLINI, PANIGAZZI, SCAMARCIO, SEGRETO, TROTTA, VASSALLI (n. 213); CROLLALANZA, LA RUSSA, GRADARI, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PIROLO, PI-STOLESE, POZZO, RASTRELLI, ROMUALDI (n. 446)

Legge-quadro per l'artigianato

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 giugno 1984*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVI, BORGHINI, CERRINA FERONI, DONAZZON, ALASIA, CARDINALE, CHERCHI, CUFFARO, GRADUATA, GRASSUCCI, PROVANTINI, SASTRO, BELARDI MERLO, ANTONI, POCHETTI, PROIETTI, TREBBI ALOARDI, MACCIOTTA, BOCCHI, GIADRESCO, BARACETTI, CONTI, ZOPPETTI, BELLOCCHIO, LODI FAUSTINI FUSTINI, VIGNOLA, GASPOTTO, MOTETTA

Presentata il 12 agosto 1983

—

Legge-quadro per l'artigianato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, CRESCO, BARBALACE, ALBERINI, AMODEO, LODIGIANI, FIANDROTTI, ZAVETTIERI, COLZI, MANCHINU, DIGLIO

Presentata il 26 ottobre 1983

—

Legge-quadro per l'artigianato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAROCCHIO, CAMPAGNOLI, TEDESCHI, PILLITTERI, COLUCCI, PELLICANÒ, MASSARI, RIZZI, BASLINI, STERPA, GARAVAGLIA, LA RUSSA, PORTATADINO, SANGALLI, ALBERINI

Presentata l'11 novembre 1983

—

Legge-quadro per l'artigianato

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, MANNA, MARTINAT, BAGHINO

Presentata il 3 novembre 1983

—

Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, CITARISTI, GITTI, FERRARI SILVESTRO, CRISTOFORI, NENNA D'ANTONIO, ANSELMI, ASTORI, AZZOLINI, BIANCHINI, BODRATO, FALCIER, SAVIO, LATTANZIO, BIANCHI DI LAVAGNA, BIANCHI, BONETTI, CARRUS, COLONI, CORSI, FRANCHI ROBERTO, MELELEO, MORO, NICOTRA, ORSENIGO, PUJIA, RADI, REBULLA, ROSINI, ROSSATTINI, RAVASIO, RICCIUTI, RINALDI, VISCARDI, ABETE, ANDREOLI, ARMELLIN, ASTONE, AUGELLO, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONALUMI, BONFERRONI, BOSCO BRUNO, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASATI, CASINI CARLO, CATTANEI, COBELLIS, CONTU, DAL MASO, DELL'ANDRO, DEL MESE, FIORI, FOTI, IANNIELLO, LIGATO, LO BELLO, LUSSIGNOLI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PERRONE, PICANO, PIREDDA, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, ROSSI DI MONTELERA, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SCAIOLA, SENALDI, SILEVSTRI, SINESIO, SODDU, SULLO, TANCREDI, VECCHIARELLI, VENTRE, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 27 gennaio 1984

Legge-quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente relazione accompagna il testo licenziato a maggioranza in sede referente dalla XII Commissione Industria, Commercio e Artigianato che ha affrontato prima in sede referente, poi in sede legislativa e quindi ancora in sede referente (dopo la richiesta di remissione in Aula da parte del Gruppo del PCI) l'esame delle proposte di legge presentate alla Camera nn. 391, 714, 770, 826, 1206 e 1791 quest'ultima approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1984, trasmessa alla Camera il 5 giugno 1984 subito posta all'ordine del giorno della Commissione assieme alle altre ed assunta alla fine come testo-base.

Va ricordato che il problema della revisione della legge 25 luglio 1956, n. 860, « norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » fu affrontato ancora nella passata legislatura ed in una prima fase, presso la Commissione Industria della Camera, si pervenne all'approvazione unanime di un testo di legge-quadro rispondente ad alcune aspettative profondamente sentite dalla categoria.

In una seconda fase, molto travagliata, al Senato e poi nuovamente alla Camera quel progetto subì alcune rilevanti modifiche venendo ad assumere una formulazione ritenuta inadeguata e non soddisfacente.

La crisi politica seguita dallo scioglimento anticipato delle Camere ha inter-

rotto la continuazione dell'*iter* parlamentare.

La ripresa dell'attività legislativa della IX legislatura ha riproposto immediatamente all'attenzione del Parlamento il tema della legge-quadro con la presentazione delle proposte di legge che ho citato all'inizio dalle quali si è partiti svolgendo un positivo lavoro e tenendo conto dei risultati raggiunti nell'ottica di un approfondimento critico dei contenuti che è stato fatto con la costante preoccupazione di non distorcere la natura dell'artigianato e di non pregiudicarne la vitalità e le funzioni.

Devo ricordare che la discussione della legge al Senato non ha avuto un andamento tranquillo anche se va dato atto dello sforzo intenso e dell'impegno di tutte le forze politiche e del Governo per arrivare ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo necessitata dalla richiesta di procedura abbreviata che, al di là delle probabili buone intenzioni del proponente, non ha favorito un esame sereno e gli approfondimenti necessari se è vero che la legge in alcune formulazioni è oggettivamente carente e se addirittura alcuni gruppi, anche di opposizione, hanno manifestato nel corso del dibattito alcune perplessità e nelle stesse dichiarazioni di voto conclusive sono stati anche espressi inviti a questo ramo del Parlamento di meglio definire alcuni punti. Questo è lo sforzo che abbiamo prodotto in questi mesi e va positivamente sottolineato il grande sforzo di interpretazione e la preoccupazione rispetto ad una realtà, quella dell'artigianato, assai complessa, che vive un momento tormentato e che ha male sopportato, come d'altra parte altre categorie e gruppi, un progressivo processo di burocratizzazione del sistema, un consolidarsi dell'appiattimento sociale, un utilizzo non sempre valido e produttivo delle limitate risorse disponibili e talune contraddizioni nella gestione della cosa pubblica.

Ciò nel momento in cui l'artigianato ha assunto e sta precisando sempre più il suo ruolo nella realtà socio-economica del Paese, vincendo i tentativi di emarginazio-

ne e di residualità e conquistando spazi reali attraverso l'intuizione, l'inventiva, la efficienza, la flessibilità produttiva e la prontezza di sfruttare le variazioni della domanda conferendo al sistema quella rapidità di adattamento ai mutamenti del mercato particolarmente necessaria nei momenti di crisi.

L'elasticità, intesa come capacità di un pronto adattamento ai mutamenti sia quantitativi che qualitativi della domanda, la disponibilità al rinnovamento tecnologico, la creazione di imprenditorialità e di formazione professionale, la capacità di trasmettere valori culturali e sociali e di creare occupazione qualificata, sono gli elementi fondamentali che caratterizzano oggi le piccole imprese artigiane. È quindi importante utilizzare in senso positivo queste caratteristiche, facendone un elemento di spinta di un processo di cambiamento, di riqualificazione, di modernizzazione, e di crescita delle attività produttive regionali, comprese quelle del Mezzogiorno d'Italia, nel quale l'artigianato possa acquisire nuova forza e qualificazione proprio in considerazione della funzione che esso sta dimostrando di poter svolgere, se verrà messo in grado di poter lavorare con serenità senza asfissianti pastoie e senza quelle aggressioni e quegli attacchi che turbano, preoccupano e creano elementi di grave disagio e frustrazione nell'intero settore.

L'artigianato sarà coinvolto dalle modificazioni strutturali provocate dall'internazionalizzazione dell'economia, dalla nuova divisione internazionale del lavoro e dai processi di innovazione tecnologica.

Quindi i piccoli imprenditori saranno contemporaneamente oggetto e soggetti del cambiamento.

Di qui la necessità di elaborare nuove politiche e strumenti legislativi che diano spazio e valorizzino il fondamentale apporto umano senza retorica, senza inutili orpelli e bardature ma andando all'essenza delle questioni e dando all'uomo gli strumenti adatti per affrontare adeguatamente e risolvere i problemi.

In questo senso si impone una azione complessiva che, partendo dalla legge-qua-

dro (che rappresenta il primo e più rilevante provvedimento) affronti anche i problemi relativi all'apprendistato, alla riforma del credito artigiano, alla semplificazione fiscale, alla sistemazione degli aspetti previdenziali nell'ambito della più vasta riforma del sistema pensionistico, unitamente ad una forte spinta all'intervento delle Regioni, secondo logiche di concreta e non teorica programmazione, sottolineando il loro potere costituzionale ma anche il loro dovere di intervenire decisamente a favore dell'artigianato non in termini assistenzialistici ma di sostegno, nella prospettiva del rafforzamento e del consolidamento della impresa.

Questo ovviamente non significa porre in contrapposizione lo sviluppo dell'artigianato produttivo con quello dell'industria. Anzi le funzioni dei due comparti del settore secondario, devono integrarsi anche se talvolta abbiamo dovuto assistere a disdicevoli fenomeni di decentramento provocati in modo artificioso (e quindi creando strutture fragili ed incerte) e non dettato da serie esigenze di più razionale organizzazione del lavoro e della produzione e perciò in grado di allargare concretamente la base produttiva del sistema e garantire la stabilità occupazionale.

Occorre anche guardarsi da una grossa tentazione che potrebbe essere distorta e negativa e cioè quella di voler mantenere a tutti i costi nel settore dell'artigianato, artificiosamente, quelle imprese che per la loro capacità, la loro potenzialità, la loro struttura ed il loro grado di maturazione sono nelle condizioni oggettive di spiccare il salto al più alto livello: quello industriale.

Pressoché tutte le relazioni che accompagnano le proposte di legge mettono in evidenza il ruolo attivo svolto dall'artigianato e le sue positive prospettive, pur nelle difficoltà congiunturali, anche se giustamente viene lamentata l'assenza di dati sicuri relativi al settore sia per quanto riguarda l'aspetto quantitativo e qualitativo, la dimensione delle aziende, la distribuzione sul territorio, il numero di occupati, con riferimento ai lavoratori di-

pendenti, ai collaboratori familiari ed agli apprendisti.

A questo inconveniente occorrerà ovviare con un intervento tempestivo del Governo e, non appena costituito, del Consiglio nazionale dell'artigianato.

Le relazioni mettono altresì in evidenza la necessità di integrazione e di adeguamento della legislazione, che risale al 1956 e che peraltro ha dato buona prova ed ha consentito uno sviluppo notevole all'artigianato, tenuto conto delle trasformazioni avvenute nel settore dal punto di vista tecnologico e manageriale e per la grossa novità istituzionale dell'avvento delle Regioni e dei relativi trasferimenti di funzioni ex articolo 117 della Costituzione.

A questo proposito desidero ricordare:

che l'attività svolta in questi anni dalle Regioni, sia pure con diversa incisività, ha aperto nuove ed interessanti prospettive allo sviluppo dell'artigianato;

che il trasferimento di competenze operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha definito in modo sufficientemente compiuto gli ambiti delle funzioni regionali nel settore;

che lo Stato ha provveduto nel frattempo a definire nuove politiche di intervento per la promozione commerciale e dell'esportazione e per i consorzi fra le imprese;

che sono stati ridefiniti con l'apposita legge-quadro gli ambiti e gli strumenti della formazione professionale;

che sono state modificate le norme del codice civile sui consorzi e sull'impresa familiare;

che è stato approvato il nuovo diritto di famiglia;

che sono state emanate varie direttive da parte della Comunità economica europea.

Tutti questi elementi, unitamente alle profonde modificazioni di ordine sociale, economico e produttivo, concorrono com-

plessivamente a determinare la necessità di una nuova legge per l'artigianato che sia in grado di garantire il processo evolutivo del settore verso prospettive e soluzioni tecnologicamente ed organizzativamente sempre più avanzate e sofisticate e nello stesso tempo di salvaguardarne i valori sociali e culturali e la sua fondamentale idoneità a svolgere una azione di formazione, preparazione e qualificazione di ampie fasce di lavoratori, in particolare giovani, e specialmente di garantire la continuazione ed il rinnovamento dei mestieri.

In ogni caso la legge-quadro, definendo principi di carattere generale, deve assumere contenuti idonei a conferire al settore un nuovo ed organico inquadramento legislativo, omogeneo a livello nazionale, determinando i limiti entro i quali le regioni possono svolgere le competenze in materia di artigianato di loro attribuzione tutelando la dimensione produttiva e professionale in cui opera il settore, rilanciando, sviluppando e valorizzando l'imprenditoria artigiana in termini economici e sociali nel contesto di una politica di programmazione nazionale e regionale come previsto, fra l'altro, dall'articolo 45 della Costituzione.

E se per quanto riguarda il ruolo delle regioni ed il loro potere-dovere di intervento, l'articolo 1 può essere considerato soddisfacente, anche perché tiene conto dell'esperienza già maturata e dei risultati concreti già raggiunti negli ultimi anni, la discussione ha messo ampiamente in evidenza i limiti di una adeguata definizione di imprenditore artigiano e di impresa artigiana.

Infatti appare del tutto insufficiente nell'attuale realtà tecnologica e produttiva il riferimento relativo ai limiti dimensionali ed il Senato stesso ha dato un segnale riducendo i limiti massimi degli addetti (segnale recepito anche nel corso della discussione in Commissione industria della Camera dove alla fine è prevalsa una ridefinizione dei limiti numerici consentendo la possibilità di uno sfondamento dei massimali previsti al fine di favorire l'occupazio-

zione giovanile attraverso l'assunzione di apprendisti).

Infatti imprese completamente meccanizzate ed automatizzate sono in grado di sviluppare oggi una produzione che, per qualità e quantità, è tipicamente industriale.

Sono emerse proposte atte ad inserire altri parametri come quello del rapporto fra costo del lavoro e valore aggiunto considerate di grande interesse anche se di non facile applicazione e comunque a porre qualche vincolo agli aspetti produttivi totalmente automatizzati, come pure ad evitare disdicevoli commistioni fra settore artigianale e commerciale specie per quanto si riferisce alla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda la definizione di imprenditore artigiano va detto chiaramente ed a scanso di equivoci che non c'è nessuna intenzione di creare sbarramenti artificiali alle possibilità da parte dei cittadini di intraprendere liberamente una attività economica, ma non va sottoaciuto come con troppa facilità vi sia il ricorso all'iscrizione all'albo per poi chiudere l'azienda dopo poco tempo. C'è una mobilità eccessiva di iscrizioni e cancellazioni che crea illusioni facili e conseguenze deleterie e quello che è peggio è un elemento di instabilità e di discredito con conseguenze negative non solo di ordine economico ma anche di ordine sociale e di immagine. Questo ci riporta necessariamente alla figura giuridica dell'imprenditore artigiano la quale va definita sì con riferimento all'articolo 2082 e specie all'articolo 2083 del codice civile ma anche in funzione di quella professionalità che deve contraddistinguere l'organizzazione e l'esercizio delle attività artigiane.

Ciò significa tutelare la dimensione professionale in cui si muove il titolare dell'impresa imperniata sì sul potere di organizzare, dirigere e gestire l'impresa ma anche sulla partecipazione diretta e continuativa al processo produttivo con il proprio lavoro personale anche manuale.

E fin qui tutte le proposte di legge grosso modo concordano. È rimasta una posizione esclusiva del gruppo DC quella

relativa al riconoscimento della funzione di addestramento e di preparazione dei giovani presenti in azienda al fine di trasferire alle nuove generazioni il patrimonio professionale acquisito e la conseguente continuità dei mestieri del settore. A parere della proposta DC ciò rappresenta un presupposto soggettivo molto importante al fine di contraddistinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore industriale che per sua natura può prescindere da un qualsiasi apporto personale e professionale qualificato del titolare e ciò non in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione che prevede l'intervento del legislatore ordinario affinché vengano realizzate nel modo più opportuno le finalità proprie della norma costituzionale vale a dire che la libertà d'iniziativa da un lato non debba trovarsi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno alla sicurezza umana e dall'altro debba essere coordinata a fini sociali.

Il principio della qualificazione professionale realizzerebbe effettivamente questi fini di carattere sociale conformemente all'articolo 41 come pure 45 della Costituzione ed aiuterebbe altresì a combattere le ormai troppo diffuse forme di abusivismo. Ma su ciò non vi è stata disponibilità a convergere di altri Gruppi, anche se si deve dare atto che in certa misura il concetto di qualificazione professionale è stato in parte recuperato all'articolo 8 con la facoltà data alle Regioni in base a convenzioni di coinvolgere le imprese artigiane singole ed associate nell'istituzione artigiana come pure disciplinarne le botteghe-scuole purché facciano riferimento a lavorazioni artistiche, tradizionali, dell'abbigliamento su misura od a settori di particolare valore economico e sociale esplicitamente riconosciuti dalla programmazione regionale.

Per quanto riguarda l'iscrizione, la revisione e gli accertamenti d'ufficio e la tenuta dell'Albo occorre una particolare attenzione nella revisione periodica per garantire la sussistenza dei requisiti artigiani dell'impresa avendo l'iscrizione carattere costitutivo ed in tal senso il testo del-

l'articolo 7 è stato integrato con opportune precisazioni.

Vi è infine un altro punto che ha suscitato notevole contrasto sia al Senato, sia in Commissione alla Camera e riguarda il sistema di composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Le varie proposte di legge sostengono l'elezione diretta in quanto riconoscono a questi organi una funzione di rappresentanza e di tutela del settore artigiano. Se ne discosta da questa interpretazione la proposta n. 1206 la quale opta per la designazione da parte delle Associazioni di categoria operanti da almeno tre anni nella provincia ed aderenti alle rispettive organizzazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ciò in considerazione che il ruolo di questi organismi, rispetto al passato, risulta assai ridimensionato avendo il decreto del Presidente della Repubblica numero 616 affidato ai comuni l'istruttoria per l'iscrizione all'Albo per cui i compiti di queste Commissioni rappresentano atti dovuti e quindi esse hanno assunto caratteristiche prevalentemente burocratico-notarili e tecnico-amministrative e non più quindi funzioni di rappresentanza e di autogoverno.

Perciò viene ritenuta sproporzionata la chiamata alle urne della categoria a questi fini.

Ma c'è anche un'altra considerazione e cioè che la rappresentanza spetta alle organizzazioni sindacali artigiane che oltretutto sono molto presenti ed attive su tutto il territorio nazionale e sono diventate interlocutrici reali delle istituzioni locali e specie delle Regioni e perciò stesso in grado di garantire una adeguata presenza in base alla loro potenzialità associativa, rappresentativa ed organizzativa.

Quindi le Commissioni, anche se preposte allo svolgimento di funzioni pertinenti al settore dell'artigianato, restano pur sempre degli organi di natura amministrativa con funzioni propriamente tecniche che non possono coincidere e tantomeno interferire con la funzione della rappresentanza di interessi delle organizzazioni sindacali di categoria.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Perciò si ritiene il sistema della designazione più agile, ugualmente rappresentativo e democratico, meglio rispondente alle attuali funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato considerati anche i positivi risultati che tale sistema ha dato nelle province autonome dove è già entrato in funzione.

Su questo tema vi sono state successive proposte mediatricie del Relatore: la prima che riproponeva il testo licenziato dalla Commissione industria del Senato che a suo tempo aveva registrato una larga convergenza; una seconda, sottoposta anche al parere della Commissione affari costituzionali che si è espressa positivamente, che delega le Regioni a stabilire con apposite leggi le norme relative alla composizione, alle procedure per la costituzione, all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato che è stata alla fine approvata a maggioranza in Commissione.

Si è proceduto anche a completare la composizione della Commissione con l'inserimento delle rappresentanze delle or-

ganizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'Ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Su problemi più particolari come quelli riguardanti i panificatori, gli autotrasportatori, i barbieri, i parrucchieri, ecc. sembrano sufficienti le formule di salvaguardia inserite in termini generali all'articolo 5 con riferimento alle specifiche normative statali in vigore, come pure sembrano soddisfatte all'articolo 1 ed all'articolo 13 le esigenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Onorevoli colleghi, ritengo che dopo l'intenso e proficuo confronto svolto in Commissione, vi siano le condizioni oggettive per una rapida approvazione in aula della legge-quadro per dare una risposta positiva alla ormai troppo lunga attesa degli artigiani italiani e per dare una prospettiva di sviluppo a questo importante settore della nostra economia.

LUCIANO RIGHI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

13 dicembre 1984

La Commissione delibera di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di legge n. 1791, a condizione:

che si sopprima il penultimo comma dell'articolo 13 o, in subordine, si domandi l'individuazione delle « particolari attività da chiunque svolte che implicano responsabilità » alla legge da emanarsi a norma del terzo comma dell'articolo 2 del progetto di legge, ovvero allo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, così come previsto — sia pure ad altro fine — dall'articolo 4, primo comma, lettera c).

PARERE FAVOREVOLE

alle abbinate proposte di legge nei limiti di cui al progetto di legge n. 1791;

sull'emendamento 10. 5 alla proposta di legge n. 1791.

7 marzo 1985

La Commissione delibera di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** all'emendamento 10. 5 con la seguente condizione:

che siano soppresse le parole « sentite le organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative nell'ambito regionale e provinciale ». Ciò in considerazione dell'impossibilità di vincolare il legislatore regionale ad un obbligatorio, atipico *iter* di formazione della legge, ferma restando la validità del principio rappresentativo nella composizione degli organi in esame, da realizzare con idonee procedure esplicitate dalla legge regionale,

e con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di sostituire le parole « alla scelte dei componenti », con le parole: « alla composizione, alle procedure per la costituzione » al fine di rendere più evidente che al legislatore regionale viene lasciata la discrezionalità di scegliere tra procedure elettive e procedure di nomina.

sull'emendamento 13. 4 alla proposta di legge n. 1791.

7 marzo 1985

La Commissione,

auspicando che la Commissione di merito valuti approfonditamente le concrete conseguenze, anche sotto il profilo degli eventuali oneri finanziari, dell'emendamento in questione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'emendamento 13. 4, con le seguenti osservazioni:

si suggerisce la seguente diversa formulazione dell'emendamento in esame:

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 13, aggiungere le seguenti parole:

« Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge »;

si sottolinea l'opportunità che tale emendamento, come riformulato, venga aggiunto all'ultimo, anziché al terzo comma dell'articolo 13.

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)**

12 dicembre 1984

La Commissione delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

nella considerazione che le disposizioni recate dall'articolo 6 spostano le agevolazioni delle singole aziende ai consorzi e non comportano un trattamento diverso delle singole attività.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Potestà delle regioni).

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono comunque escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Potestà delle regioni).

Identico.

ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

Identico.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Identico.

peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

ART. 3.

(Definizione di impresa artigiana).

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

ART. 4.

(Limiti dimensionali).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente

ART. 3.

(Definizione di impresa artigiana).

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, esclusi quelli relativi al settore commerciale e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Identico.

Identico.

ART. 4.

(Limiti dimensionali).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di venti dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dieci;

b) per l'impresa che lavora in serie, nonché per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentasei dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a diciotto. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti

dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, nonché per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) *identico*;

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

ART. 5.

(Albo delle imprese artigiane).

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*.

ART. 5.

(Albo delle imprese artigiane).

Identico.

Identico.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

maggioresni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono la iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6.

(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane).

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Identico.

Identico.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Identico.

Identico.

ART. 6.

(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane).

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

ART. 7.

(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio).

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal

Identico.

Identico.

Identico.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio).

Identico.

precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuare ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Identico.

Identico.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Identico.

ART. 8.

(Istruzione artigiana).

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

ART. 9.

(Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato).

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti

ART. 8.

(Istruzione artigiana).

Identico.

ART. 9.

(Organi amministrativi di tutela e di sviluppo dell'artigianato).

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

ART. 10.

(Commissione provinciale per l'artigianato).

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

ART. 11.

(Commissioni regionali per l'artigianato).

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

ART. 10.

(Commissione provinciale per l'artigianato).

Identico.

Identico.

Identico.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni stabiliscono, con apposite leggi, le norme relative alla composizione, alle procedure per la costituzione, all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

ART. 11.

(Commissioni regionali per l'artigianato).

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

ART. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato).

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presi-

ART. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato).

Identico.

denti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire en-

ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

tro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il Governo è delegato ad emanare, su conforme parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi forza di legge contenenti l'elenco delle particolari attività da chiunque svolte che implicano responsabilità, al fine di tutelare e di garantire gli utenti. Tali attività saranno disciplinate con leggi ordinarie.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

Soppresso.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.